

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto ministeriale 01/10/2024

Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2024, n. 261.

Preambolo

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli obiettivi di cui all'[art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) laddove è previsto che «Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori»;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 922/72](#), (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#), «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'[art. 1, comma 2, lettera e\) della legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'art. 1, commi da 139 a 142»;

Visto il [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito con [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 15, comma 3-ter che recita «Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'[art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 è prorogato al 31 dicembre 2024»;

Visto il [decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022](#) (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022), convertito con modificazioni dalla [legge 16 dicembre 2022, n. 204](#) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale è stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il [decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63](#), convertito con [legge 12 luglio 2024, n. 101](#), recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico e, in particolare, l'art. 4-bis che recita: «All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

“139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'[articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) trenta tonnellate annue per il frumento duro; b) quaranta tonnellate annue per frumento tenero; c) ottanta tonnellate annue per il mais; d) quaranta tonnellate annue per l'orzo; e) sessanta tonnellate annue per il sorgo; f) trenta tonnellate annue per l'avena; g) trenta tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. 140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 142. Fermo restando quanto previsto all'[art. 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2023, n. 14](#), a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141”. 2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali che sono acquisiti e ceduti a qualsiasi titolo, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati;

Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);

Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai commi 139, 140 e 142 dell'[art. 4-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63](#), convertito con [legge 12 luglio 2024, n. 101](#), al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, di attivare un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ove registrare le operazioni di cui ai citati commi 139 e 140, nonché di garantire l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 142;^[3]

Decreta:

Note:

^[3] Premesse così modificate dall'[art. 1, commi 1 e 2, D.M. 30 gennaio 2025](#); per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'[art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025](#).

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) «Ministero», il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) «prodotti», i prodotti di cui all'[art. 2](#), acquisiti o ceduti a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore delle filiere;^[5]
- c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti;
- d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti;^[6]
- e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali;^[7]
- f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'[art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63](#), convertito con [legge 12 luglio 2024, n. 101](#);
- g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalità riportate nell'allegato;
- h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto nella propria azienda agricola che non è posto in commercio, destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici;
- i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito <http://mipaaf.sian.it> sezione Agricoltura.

Note:

^[5] Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.M. 30 gennaio 2025](#); per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'[art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025](#).

[6]Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 30 gennaio 2025; per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025.

[7]Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 30 gennaio 2025; per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025.

Art. 2. Campo di applicazione

In vigore dal 8 novembre 2024

1. Sono oggetto di registrazione i seguenti prodotti:
 - A. frumento duro;
 - B. frumento tenero e frumento segalato;
 - C. granturco;
 - D. orzo;
 - E. farro;
 - F. segale;
 - G. sorgo;
 - H. avena;
 - I. miglio e scagliola.

Art. 3. Registro

1. Il registro è realizzato in ambito SIAN.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN, secondo le modalità descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian.
3. Le modalità per la tenuta del registro sono indicate nell'allegato al presente decreto.
4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio in «cooperazione applicativa», tramite tecnologia web-service per la tenuta del registro, sono definite nelle istruzioni tecniche pubblicate sul portale Mipaaf-Sian.
5. L'allegato al presente decreto può essere modificato o sostituito con provvedimento interdipartimentale adottato di concerto dai Dipartimenti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero.[8]

Note:

[8]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.M. 30 gennaio 2025; per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025.

Art. 4. Registrazione delle operazioni di carico e scarico

1. Gli operatori effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.[9]
2. Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, secondo le modalità tecniche stabilite nell'allegato, il volume totale delle operazioni di carico e scarico effettuate in ciascuna trimestre, se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell'anno solare, a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate annue per l'avena;
- g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.[\[10\]](#)

3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, gli operatori hanno facoltà di registrare le operazioni di carico e scarico a trimestre in corso, purché i dati forniti complessivamente si riferiscano al mese solare precedente.[\[11\]](#)

4. Le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato.

5. Gli operatori, nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti o ceduti presso le altre sedi.

6. Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al [decreto ministeriale 27 marzo 2001](#) e successive modificazioni ed integrazioni per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo.

Note:

[\[9\]](#)Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), D.M. 30 gennaio 2025](#); per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'[art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025](#).

[\[10\]](#)Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.M. 30 gennaio 2025](#); per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'[art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025](#).

[\[11\]](#)Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. c\), D.M. 30 gennaio 2025](#); per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'[art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025](#).

Art. 5. Esclusioni e deroghe

1. Non sono tenute all'obbligo di registrazione le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.[\[12\]](#)

2. Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. Sono escluse dall'obbligo di registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.

4. I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.

5. I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

Note:

[12]Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.M. 30 gennaio 2025; per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025.

Art. 6. Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. I dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.
3. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Ministero consente l'accesso al registro alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali. [13]

Note:

[13]Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, D.M. 30 gennaio 2025; per la decorrenza degli effetti di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1, del medesimo D.M. 30 gennaio 2025.

Art. 7. Sanzioni

In vigore dal 8 novembre 2024

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
2. A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con il presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.
3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.
4. Le violazioni per l'irregolare tenuta del registro, nei casi di anomalie tecniche di servizio dovute a malfunzionamento del portale SIAN e comunicate agli utenti, non sono in capo alla responsabilità degli operatori.

Art. 8. Clausola di salvaguardia

In vigore dal 8 novembre 2024

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo è pubblicato sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

In vigore dal 8 novembre 2024**MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO TELEMATICO DEI CEREALI****1. Disposizioni generali**

Il registro telematico dei cereali (di seguito registro) non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.

Il registro telematico è riferito alla struttura identificata dal codice ICQRF attribuito dagli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dove avvengono materialmente le movimentazioni. Qualora una medesima impresa abbia più strutture dislocate sul territorio, ognuna identificata da un codice ICQRF attribuito dall'ufficio dell'ICQRF competente per territorio, può istituire un unico registro nel quale annotare le operazioni per tutte le strutture. Le operazioni annotate sono distinte per ogni struttura individuata dal codice ICQRF.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche del registro, denominato sul SIAN «registro delle produzioni cerealicole» che consente un accurato monitoraggio e tracciabilità delle produzioni cerealicole.

I soggetti obbligati alla tenuta del registro, i prodotti e le operazioni per i quali sussiste l'obbligo di registrazione sono esclusivamente quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto.

2. Modalità di registrazione

1. Il registro consente la registrazione dei prodotti riportati nella tabella 1 per le operazioni indicate nella tabella 2.

2. Per ogni entrata ed uscita dalla struttura deve essere annotato il «mittente» o il «destinatario» (nome, ragione sociale, identificativo fiscale e indirizzo/Paese del luogo di partenza o di consegna). L'identificativo fiscale non è obbligatorio per gli operatori esteri.

3. L'unità di misura utilizzata per la compilazione del registro è la tonnellata.

4. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto o ne effettua la lavorazione.

5. I prodotti sono registrati separatamente in base ai seguenti attributi:

origine/provenienza (intesa come luogo di coltivazione del cereale);

denominazione di origine protetta o indicazione di origine protetta per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo;

biologico/biologico in conversione/sistema di qualità nazionale di produzione integrata (per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo).

6. Per la registrazione delle operazioni è possibile utilizzare una duplice modalità:

a) il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni;

b) il sistema di interscambio di dati.

A tal fine sul portale -Sian è pubblicata la documentazione tecnica riportante le modalità di tenuta del registro di cui ai punti a) e b), l'indicazione dei campi obbligatori e facoltativi ed i controlli effettuati dal sistema informativo.

7. Eventuali aggiornamenti, integrazioni e modifiche delle specifiche tecniche, dei codici e delle tabelle riportati nel presente allegato sono segnalati nel portale -Sian ed integrati nella documentazione tecnica pubblicata nel medesimo portale.

3. Il sistema on-line

Il sistema on-line dedicato al registro è accessibile dal portale Sian all'operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on-line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonché la gestione dell'anagrafica fornitori/ destinatari.

4. Il sistema interscambio

1. La registrazione delle operazioni avviene tramite un colloquio diretto ed automatico tra il sistema informatico gestionale aziendale dell'operatore ed il SIAN. In particolare, il sistema di interscambio è un'applicazione informatica (sistema software) che consente a due o più sistemi informativi di scambiarsi delle informazioni e attivare processi di cooperazione.

2. Per poter realizzare questa modalità di interscambio è necessario che il sistema informatico gestionale aziendale che coopera con il SIAN realizzi le componenti software dedicate alla trasmissione delle informazioni previste dal registro rispettando le relative specifiche tecniche.

[Scarica versione PDF](#)